

ACCORDO AZIENDALE SULLA REPERIBILITA' DEL 24 MARZO 2023

Per il personale Autoferrotranvieri operante sulle Ferrovie Roma-Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo.

In data 24 marzo 2023, presso l'Astral SpA, a Roma, in Via del Pescaccio 96/98,

TRA

Astral SpA, (d'ora in avanti anche ASTRAL), rappresentata dall'Amministratore Unico, ing. Antonio Mallamo e dal dirigente dell'Area Personale e Organizzazione, dott. Daniele Lucci,

E

L' ORGANIZZAZIONE SINDACALE DEL CCNL AUTOFERROTRANVIERI

FAISA CISAL, rappresentata da Luciano Colacchi e Gianluca Donati

d'ora in avanti indicate anche come "le Parti",

PREMESSO CHE

- In data 26 aprile 2022, le Parti hanno sottoscritto l'Accordo di Armonizzazione inerente al trasferimento, da Atac SpA ad Astral SpA, del personale Atac SpA addetto alla gestione delle infrastrutture ferroviarie "Roma-Lido di Ostia" e "Roma-Civita Castellana-Viterbo", avvenuto in data 1° luglio 2022;
- In data 4 agosto 2022, le Parti hanno sottoscritto un Accordo di previsione dell'istituto della reperibilità, impegnandosi a sperimentare gradatamente l'introduzione del medesimo negli ambiti di gestione delle Ferrovie, previa regolamentazione, a titolo indicativo e non esaustivo: delle aree operative interessate dalla reperibilità, delle modalità e delle tempistiche di chiamata per l'intervento, delle modalità di definizione dei turni e di applicazione dei criteri di rotazione, della quantificazione della indennità, delle casistiche di esonero dai turni, degli effetti del mancato intervento in reperibilità;
- l'istituto della reperibilità è disciplinato dall'art. 54 del CCNL Autoferrotranvieri, con richiamo all'art. 9 dell'Accordo Nazionale 27.11.2000, che rimette alla contrattazione a livello aziendale l'individuazione delle modalità, dei compensi e dei lavoratori interessati alla copertura dei turni;

CONSIDERATO CHE

- la disciplina della reperibilità di cui al presente Accordo, può essere destinata a tutti gli ambiti di attività aziendale, ancorché nell'immediato rivolta al personale operaio adibito alla manutenzione delle infrastrutture ferroviarie;

tutto quanto premesso e considerato,

LE PARTI STABILISCONO QUANTO SEGUE

ART. 1

Premesse e Considerato

- 1) Le Premesse e il Considerato costituiscono parte integrante del presente Accordo.

ART. 2

Definizione e introduzione della reperibilità

- 1) A decorrere dal mese di marzo 2023 si considera attivato l'istituto della reperibilità nella gestione delle Ferrovie Roma-Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana Viterbo, in seguito "Ferrovie".
- 2) Per "reperibilità" è da intendersi una prestazione di carattere strumentale e accessorio, che consiste nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciabile, al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, ovvero degli ordinari turni di lavoro, al fine di poter raggiungere in breve

tempo il luogo ove eseguire la prestazione richiesta, qualora si manifesti una effettiva necessità. Finalità dell'istituto della reperibilità è quella di assicurare l'intervento del lavoratore in caso di insorgenza di una emergenza operativa, durante le ore nelle quali non viene prestato servizio.

- 3) L'attivazione dell'istituto della reperibilità viene introdotto gradatamente, a partire dalle attività inerenti alla manutenzione delle infrastrutture ferroviarie (personale operaio, inclusi capi unità tecnica e capi operatori), fatta salva la possibilità di estendere il medesimo ad altri ambiti di attività, previo confronto con le OOSS, nel rispetto dei criteri di carattere generale di cui al presente Accordo.

ART. 3

Fasce di reperibilità

- 1) I turni di reperibilità sono articolati, di norma, in fasce non superiori alle dodici ore e sono previsti in particolare per il sabato, la domenica, i giorni festivi e le notti.
- 2) I turni di reperibilità si articolano, in via indicativa e non esaustiva, nelle fasce orarie 06:30 - 18:30 e 18:30-06:30; possono tuttavia essere individuate ulteriori fasce con diverse articolazioni orarie, fermo il limite di durata di 12 ore ciascuna.
- 3) L'articolazione dei turni di reperibilità nei vari ambiti di operatività aziendali, è oggetto di periodica informativa alle OOSS, ovvero di confronto, ove espressamente richiesto.

ART. 4

Individuazione del personale in reperibilità

- 1) Per l'individuazione del personale da collocare in reperibilità è privilegiato, di norma, il criterio della partecipazione volontaria. Qualora il principio di volontarietà non consenta la copertura dei turni di reperibilità, l'individuazione del personale in argomento avviene con criteri di rotazione, tenendo conto delle esigenze operative e dei profili professionali necessari.
- 2) La collocazione in reperibilità viene resa nota, di norma, con una settimana di anticipo, mediante previsione della medesima nel calendario turni e, una volta stabilita, è irrevocabile, fatto salvo il manifestarsi di uno stato di malattia, ovvero i diversi accordi tra i lavoratori, preventivamente autorizzati dal responsabile competente.
- 3) La chiamata di intervento dalla reperibilità viene comunicata dal responsabile competente tramite cellulare aziendale.
- 4) I lavoratori idonei al servizio di reperibilità, non possono rifiutarsi di essere collocati nella medesima nel rispetto dei criteri di cui al presente Accordo e fatti salvi i casi di esclusione di cui al successivo articolo 5.
- 5) Fatto salvo il principio di volontarietà, ciascun lavoratore può essere obbligato alla reperibilità per non più di due giornate al mese.

ART. 5

Casi di esclusione o di esonero del lavoratore dalla reperibilità

- 1) Sono in ogni caso esclusi dal servizio di reperibilità:
 - i lavoratori che non possano garantire il raggiungimento della sede di intervento, entro le tempistiche previste;
 - i lavoratori legittimamente assenti dal lavoro per istituti contrattuali o di legge;
 - i lavoratori in ferie.
- 2) Ai fini del collocamento in reperibilità, è oggetto di preventiva valutazione la particolare posizione soggettiva del lavoratore, da rendere conciliabile con detto servizio, in presenza di specifiche condizioni (es.: lavoratrice madre, lavoratore padre, lavoratori con a carico un diversamente abile, lavoratori in part-time, etc).

ART. 6

Obblighi del lavoratore in reperibilità

- 1) Il lavoratore collocato in reperibilità deve rendersi reperibile per tutta la relativa fascia e, in caso di chiamata in servizio, deve recarsi sul luogo di intervento nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 60 minuti, fatte salve diverse tempistiche di intervento autorizzate dal responsabile competente, in ragione di distanze incompatibili con i 60 minuti.

- 2) Per la tempistica di intervento, viene riconosciuto un tempo di trasferimento pari, convenzionalmente, a 60 minuti sia all'andata che al ritorno, che si cumulano alle ore da retribuire per l'intervento medesimo. In caso di arrivo alla sede di lavoro in anticipo, rispetto ai 60 minuti di trasferimento, i medesimi vengono in ogni caso retribuiti.
- 3) In caso di intervento, il lavoratore registrerà l'inizio e la fine intervento, timbrando la presenza come nell'ordinario, presso la sede dell'intervento.
- 4) Qualsiasi impedimento allo svolgimento del proprio turno di reperibilità, deve essere tempestivamente comunicato dal lavoratore al responsabile competente, per l'individuazione del sostituto.
- 5) Per esigenze particolari e motivate, il lavoratore in reperibilità può farsi sostituire da un collega idoneo, previa autorizzazione del responsabile competente.

ART. 7

Trattamento economico della reperibilità

- 1) Al personale in reperibilità viene corrisposta, indipendentemente dallo svolgimento della effettiva prestazione lavorativa, una indennità lorda di € 40,00 (euro quaranta/00) per ciascuna fascia di reperibilità. Detto compenso è destinato a remunerare esclusivamente la disponibilità del lavoratore ed il parziale sacrificio del godimento dei suoi periodi di riposo, al di fuori dell'orario di lavoro.
- 2) Per le festività 1-6 gennaio, Pasqua e lunedì di Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8-25-26 dicembre, l'indennità di cui al comma 1) è raddoppiata.
- 3) Il lavoratore che, essendo stato collocato in reperibilità, non si rende reperibile perde il diritto all'indennità di reperibilità.
- 4) Nel caso in cui il servizio di reperibilità, abbia durata inferiore a quella prestabilita, a causa di sopraggiunti impedimenti (es.: malattia, indisposizione, etc.), l'indennità di reperibilità sarà riconosciuta solo per le ore di effettivo servizio garantito.
- 5) Nel caso in cui, durante il periodo di reperibilità, il lavoratore renda una effettiva prestazione lavorativa, il medesimo ha diritto a percepire, oltre al compenso per lavoro straordinario, in base a quanto stabilito dal CCNL Autoferrotranvieri, la quota parte di indennità di reperibilità maturata prima ed eventualmente dopo le ore di effettiva prestazione.
- 6) L'indennità di reperibilità è rapportata a fasce di reperibilità di durata pari a 12 ore; l'eventuale introduzione di fasce di reperibilità di durata inferiore, correlata a specifiche esigenze operative, comporta la rimodulazione della suddetta indennità, in proporzione alla durata della fascia. Detta casistica è oggetto di preventiva informativa alle OOSS e, se richiesto, di confronto.

ART. 8

Incidenze su altri istituti contrattuali e/o accessori

- 1) Il lavoratore collocato in reperibilità, chiamato ad intervenire in servizio durante la medesima, in giorno lavorativo non lavorato, ovvero in giorno di riposto settimanale:
 - matura il buono pasto con le regole vigenti in azienda, ossia in ragione dello svolgimento di un turno completo, fermo restando che non può essere maturato più di un buono pasto per ogni giornata lavorata;
 - non matura le indennità ERA 1 ed ERA 2 o alcuna altra indennità, se non espressamente prevista.
- 2) L'indennità di reperibilità non ha alcuna incidenza sul TFR, né su alcun altro istituto contrattuale.

ART. 9

Riposo compensativo

- 1) Il servizio di reperibilità passiva, svolto nel giorno destinato al riposo settimanale, limita soltanto, senza escluderlo del tutto, il godimento del riposo medesimo ed è, pertanto, compensato dalla relativa indennità di reperibilità, senza alcun diritto al giorno di riposo compensativo.
- 2) Il servizio di reperibilità attiva, vale a dire comportante l'entrata in servizio durante il giorno di riposo settimanale, comporta obbligatoriamente la concessione del riposo compensativo, per il corrispondente turno lavorato ovvero, se minore, per le ore effettivamente lavorate.

ART. 10

Revisione turni

- 1) Le Parti concordano che, l'eventuale rimodulazione dei turni di lavoro, da ridefinire per effetto dell'applicazione della reperibilità, sia oggetto di preventivo confronto.

ART. 11

Estensione reperibilità ad altri ambiti operativi

- 1) Fermo il rispetto dei principi di carattere generale di cui al presente Accordo, l'estensione della reperibilità ad altri ambiti di operatività aziendale, è oggetto di preventivo confronto tra le Parti.

ART. 12

Fase sperimentale dell'Accordo

- 1) Le Parti concordano sul considerare l'applicazione del presente Accordo sperimentale, almeno per i primi dodici mesi, fatta salva la necessità di monitorare periodicamente le modalità applicative del medesimo.
- 2) Per le finalità di cui al comma 1), l'Azienda si impegna a fornire alle OOSS, periodicamente (almeno ogni due mesi), dei report mensili sulla reperibilità indicando i turni adottati, le Stazioni e i reparti interessati, il personale interessato, le tipologie di intervento, ogni altra informazione utile a consentire un puntuale esame congiunto della materia.
- 3) Le Parti concordano sulla opportunità di valutare gli effetti applicativi dell'Accordo, all'esito delle prossime procedure di reclutamento del personale.

Art. 13

Norme transitorie e finali

- 1) In considerazione della sperimentale del presente Accordo, le Parti condividono la necessità di valutare congiuntamente l'eventuale inserimento di un trattamento economico relativo al "diritto di chiamata", nonché la rimodulazione dei tempi di intervento della chiamata, attualmente fissati in 1 ore per l'andata e 1 ora per il ritorno, in base alle risultanze delle modalità applicative della medesima intesa; detta valutazione congiunta dovrà essere realizzata entro il 30 aprile 2023.
- 2) Nelle more di quanto stabilito al comma precedente, le Parti concordano che la decurtazione dell'indennità di reperibilità, per i casi di intervento, non potrà essere superiore al 50% della medesima.

Le Parti, con la sottoscrizione del presente Accordo Aziendale, si danno reciprocamente atto di aver ottemperato a qualsiasi obbligo di natura sindacale di cui al CCNL Autoferrotranvieri, sulle materie oggetto del medesimo.

Letto e sottoscritto,

Roma, 24 marzo 2023

Per Astral SpA

Ing. Antonio Mallamo

Dott. Daniele Lucci

Per l'Organizzazione Sindacale

FAISA CISAL

Luciano Colacchi

Gianluca Donati